



TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

**AL PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE DI CATANIA**

Dott. Francesco S.Mannino

**AL PRESIDENTE DEL
COA DI CATANIA**

Avv.to Rosario Pizzino

Catania 9 aprile 2020

Oggetto: Regolamentazione dell'attività giudiziaria non sospesa ai sensi dell'art. 83 c. 3 del d.l. n. 18/2020 e dell'art. 36 del d.l. n. 23/2020 nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 11 maggio 2020.

Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Catania, dott. Laura Renda, facendo seguito alle precedenti note e resoconti in ordine alle iniziative messe in campo onde regolare l'attività giudiziaria non sospesa, ai sensi dell'art. 83 c. 3 del d.l. n. 18/2020 e alla luce dell'art. 36 del d.l. n. 23/2020, nel periodo compreso tra il 15 aprile ed il 11 maggio 2020;

visto quanto fatto oggetto di esame da parte dei magistrati della Sezione Lavoro in sede di riunione ex art. 47 quater ord. giud. tenutasi mediante l'applicativo TEAMS in data 3.4.2020 e di cui si è dato conto con la trasmissione del relativo verbale alla Presidenza del Tribunale e per il suo tramite – per espressa richiesta della scrivente – al COA di Catania;

tenuto conto delle determinazioni in quella sede assunte;

considerata l'opportunità di giungere a soluzioni condivise nel rispetto dei principi di trasparenza e collaborazione con il Foro;

valutate le osservazioni formulate dal COA in data 8 aprile u.s.;

resi i chiarimenti del caso e ritenuto proficuo accogliere, parte delle proposte e richieste formulate dall'organismo deputato a rappresentare l'Avvocatura, a seguito di riunione tenutasi mediante l'applicativo TEAMS in data 8.4.2020;

visto il parere favorevole reso dal COA in data odierna in ordine agli indirizzi sezionali relativi sia alle controversie la cui trattazione non sarà sospesa a mente dell'art. 83 c. 3 del d.l. n. 18/2020, nonché alle modalità di trattazione delle stesse nel periodo compreso tra il 16 aprile e il giorno 11 maggio 2020 per effetto dell'art. 36 del d.l. n. 23/2020;

considerato che l'art. 83, d.l. n. 18\2020 (pubblicato su G.U. del 18.3.2020, serie n. 70) in materia di *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, prevede che *“Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h)”*.

visto il provvedimento del Capo dell'Ufficio del 23 marzo u.s. con il quale - per i procedimenti eccettuati di cui all'art. 83, c. 3° - sono stati delegati, in attuazione del richiamato art. 83, c. 5°, i presidenti delle singole sezioni civili per l'adozione delle misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h), al fine di consentire l'immediata attuazione delle su richiamate misure organizzative, secondo le modalità più confacenti alla materia trattata dalla diverse sezioni;

tenuto conto di quanto ritenuto in sede di riunione ex art. 47 quater, nel senso che nel periodo di cui all'oggetto si procederà alla trattazione solo dei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona e, laddove ne ricorrano i presupposti, dei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, previa dichiarazione di urgenza fatta dal Presidente della Sezione, a ciò delegata dal Capo dell'ufficio, in calce al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del Giudice relatore o del Presidente del collegio, decreto egualmente non impugnabile;

SI COMUNICA

- 1) a prescindere da eventuali istanze delle parti, che saranno valutate caso per caso, considerato il protrarsi della situazione di emergenza e l'impossibilità di assicurare rinvii adeguati, da ciò discendendo il pericolo per le parti di grave pregiudizio, si procederà a dichiarare urgenti in ragione della peculiarità dell'oggetto, **qualora pronti per la decisione**:

- i procedimenti c.d. Fornero anche in fase di opposizione;
- i procedimenti, aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti anche nel vigore della disciplina Jobs Act, laddove la prospettazione delle parti deponga per la formulazione di domanda con effetto ripristinatorio del rapporto di lavoro;
- i procedimenti aventi ad oggetto la declaratoria di nullità della clausola appositiva del termine finale al contratto di lavoro con conseguente conversione del rapporto a tempo indeterminato;
- i procedimenti aventi ad oggetto la declaratoria dell'obbligo di assunzione ad esempio da parte di impresa subentrante in contratto di appalto, o di disabili avviati al lavoro, ed in genere tutti quei procedimenti la cui definizione potrebbe determinare astrattamente l'instaurazione o la ripresa di un rapporto di lavoro;
- i procedimenti in materia assistenziale aventi ad oggetto la corresponsione di benefici e prestazioni quali a titolo meramente esemplificativo indennità di accompagnamento, assegni di invalidità civile o ordinario, pensione sociale, tfr a carico del fondo di garanzia.

Non costituirà in sé circostanza determinante la dichiarazione d'urgenza la vetustà della causa.

In ipotesi di istanze, volte a far rilevare la sussistenza in concreto del pericolo che il rinvio d'ufficio del procedimento possa determinare grave pregiudizio per le parti, sarà necessaria la precisa allegazione della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 83 c. 3 lett. a) del d.l. n. 18/2020, onde consentire al giudice il vaglio delle ragioni esposte, ferma restando la prioritaria esigenza, sì come ribadita dal Presidente della Corte d'Appello e dalla nota del Presidente del Tribunale, di garantire che restino assicurate le misure di distanziamento sociale, con limitazione di accesso ad utenti, avvocati e professionisti.

- 2) In ordine alla modalità di trattazione dei procedimenti non sospesi e della conseguente adozione di schemi di provvedimenti da adottare uniformemente dai giudici della sezione, in relazione alle diverse modalità opzionabili, sostanzialmente udienza cartolare o telematica, ove non di presenza, i giudici della sezione ribadiscono che ove possibile andrà data preferenza alla trattazione sì come disciplinata dall'art. 83 c. 7 lett. h) (*“lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*) onde

rispettare la *ratio* della disposizione di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.

Nei casi, comunque residuali che saranno individuati dallo stesso giudice relatore o dal Presidente del Collegio, in cui ciò si riterrà necessario si procederà alla trattazione sì come disciplinata dall'art. 83 c. 7 lett. f) (*“la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto.....Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”*).

Si dà atto che la trattazione da remoto, mediante l'applicativo TEAMS messo a disposizione dalla Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, in quanto implicante un notevole impegno di tempo e strumenti ancora in via di prima utilizzazione, avrà carattere residuale.

Si allegano (v. all. 1-4) modelli dei decreti di trattazione secondo le modalità sopra specificate

- 3) Si evidenzia inoltre che la coordinata lettura dei commi 5°, 6, e 8° dell'art. 83 d.l. 18\2020 - (c. 8° *“Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi”*) - rende evidente l'estensione della sospensione dei detti termini sino al 11.5.2020.

Esaminate le brevi osservazioni formulate dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, per il tramite del suo Presidente, che per comodità di seguito si riportano:

“1. Al fine di permettere alle parti di prepararsi convenientemente all'udienza, sarebbe necessario prevedere un termine entro il quale il Tribunale inoltrerà – in alternativa al mero rinvio – il decreto contenente la delibazione di urgenza del procedimento e le modalità di trattazione (ad es: dieci giorni prima dell'eventuale udienza).

2. Nella prospettiva del contraddittorio e di una gestione dell'udienza quanto più aderente alla sua naturale trattazione, si riterrebbe sempre necessaria la fissazione di un termine per note di replica (non soltanto eventuale e subordinata alla richiesta). Tanto al fine di consentire, a ciascun difensore, di prendere posizione su qualsiasi elemento di difesa che possa essere introdotto dalla controparte mediante le "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" e che, ovviamente, non è dato conoscere in anticipo.

Solo a titolo esemplificativo, il primo termine (per note) potrebbe essere di sei giorni prima dell'udienza ed il secondo (per repliche) di tre giorni; in alternativa, il primo termine potrebbe essere di tre giorni (come già previsto nella bozza di decreto) ed il termine per le repliche potrebbe essere assegnato dal Giudice, anche dopo la data dell'udienza, con riserva di emissione successiva del provvedimento.

3. Quanto al provvedimento di "non luogo a provvedere" in caso di mancato deposito delle note, in alternativa, potrebbe prevedersi un rinvio con salvezza del processo.

L'estinzione del processo sarebbe una misura particolarmente gravosa in considerazione della attuale situazione di emergenza nella quale gli avvocati si trovano ad operare. Il rinvio, inoltre, sarebbe in linea con la previsione contenuta nel protocollo in corso di predisposizione con la Corte di Appello, che prevede la "Inapplicabilità dei provvedimenti ex artt. 348 e 309 c.p.c. o dei provvedimenti di improcedibilità - dei giudizi camerali - per mancata comparizione (in quanto necessariamente presupponenti lo svolgimento "fisico" dell'udienza), nel caso di mancato deposito, ad opera di una o di tutte le parti del processo, delle note scritte...";

Tanto si determina:

quanto al punto 1):

si concorda con quanto richiesto dal COA, seppure con riferimento alla settimana successiva al 15 aprile p.v. si avverte che, per ragioni temporali, non sarà possibile assumere, sì come proposto, alcun provvedimento né di rinvio, né di trattazione nei dieci giorni prima dell'udienza sì come fissata, ferma restando per il futuro l'adesione a quanto richiesto onde consentire alla difesa di programmare con largo anticipo la propria attività;

quanto al punto 2):

considerato che la superiore richiesta può vagliarsi con riferimento ai procedimenti cautelari, (atteso che quanto agli ulteriori procedimenti - che la sezione intende porre in

trattazione come da indicazioni che precedono - il termine per note è stato normalmente già concesso su richiesta dei procuratori al momento del rinvio per decisione), può ipotizzarsi l'adesione allo schema del doppio termine: il primo fino a 6 giorni prima per depositare "*note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*" (della lunghezza massima di pagine due, in formato Times New Roman, dimensione 12, spaziatura 1,5), in conformità alla previsione letterale di cui all'art. 83 c. 3 lett. a), il secondo per repliche eventuali fino a 3 giorni prima, onde consentire specie alla parte ricorrente di formulare difese in ragione della eventuale costituzione della parte resistente, a questo punto da effettuarsi fino a 6 giorni prima dell'udienza per ragioni di economia processuale e per evitare un ulteriore slittamento della trattazione in ipotesi di costituzione successiva;

quanto al punto 3):

pur comprendendo le perplessità in proposito formulate si ritiene di tenere ferma la previsione per la quale "*in assenza delle note scritte, depositate anche solo al fine di esprimere l'interesse alla trattazione, entro il termine indicato, le parti si considereranno assenti dall'udienza, con conseguente provvedimento di non luogo a provvedere*" in ipotesi di procedimenti cautelari e di rinvio ex art. 309 c.p.c. in caso di giudizio di merito, specie considerato che l'arretramento dei termini per l'emissione dei decreti di determinazione delle modalità di trattazione dei procedimenti e dell'eventuale dichiarazione d'urgenza, oltre che del 1° termine entro il quale depositare le "*note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*", ben consentono ai difensori di attrezzarsi al fine di manifestare l'interesse alla trattazione del procedimento.

Si segnala che in tal senso si è già espressa la Presidenza del Tribunale, sentiti i Presidenti delle Sezioni Civili, con le Linee Guida relative al periodo 9 marzo-15 aprile emanate in data 4 aprile 2020 n. prot. 1466/2020.

Si dà atto del parere favorevole in data odierna espresso dal COA in ordine al contenuto delle superiori Linee Guida.

Si richiede onde favorirne la massima pubblicità, la pubblicazione sul sito web del Tribunale di Catania.

Il Presidente

Dott. Laura Renda

Si allegano:

All.1 Decreto di trattazione cartolare cautelari

All. 2 Decreto di trattazione cartolare e dichiarazione d'urgenza cause di merito

All. 3 Decreto di trattazione da remoto procedimenti cautelari

All. 4 Decreto di trattazione da remoto e di dichiarazione d'urgenza di procedimenti di merito

Si trasmettono per conoscenza i modelli di trattazione cartolare e, ove ne ricorrano i presupposti, i modelli di trattazione da remoto sia dei procedimenti cautelari che di merito, in quest'ultimo caso con relativa dichiarazione d'urgenza.

All.1

Decreto di trattazione cartolare cautelari

\$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$ R.G.

TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

DECRETO

DETERMINAZIONE MODALITÀ UDIENZA CARTOLARE

ai sensi dell'art. art. 83, co. 7, lett. h), D.L. 17 marzo 2020 n. 18

Il Giudice del Lavoro, dott. \$\$nome_giudice\$\$ \$\$cognome_giudice\$\$,

visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie , lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”);

visto l'art. 83, comma 3, del D.L. 18/2020 secondo cui le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 -il cui termine di vigenza è stato prorogato fino all'11 maggio 2020 dall'articolo 36 del D.L. 23/2020- non operano nei seguenti casi:

“a) [...] procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; [...] e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”;

visti gli indirizzi sezionali concordati con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e da questo condivisi con parere favorevole del 9 aprile 2020;

visto l'art. 83 co. 5 del citato decreto legge, che prevede: “Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h)” e dunque, per quanto in

questa sede rileva (art. 83, comma 7 lettera h) “*lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice*”;

visto il provvedimento del Presidente del Tribunale del 23 marzo 2020 che ha conferito in proposito delega al Presidente di Sezione;

ritenuto, in particolare, che può procedersi allo svolgimento dell’udienza secondo le modalità previste dall’art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020;

ritenuto che devono assegnarsi alle parti termini come infra specificati per lo scambio e il deposito telematico di note scritte;

P.Q.M.

dispone che l’udienza del `$$data_prossima_udienza$$` si svolga secondo le modalità previste dall’art. 83, comma 7, lettera h) D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

assegna a tal fine alle parti termine sino a 6 giorni prima dell’udienza per depositare “*note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*” (della lunghezza massima di pagine due, in formato Times New Roman, dimensione 12, spaziatura 1,5), come previsto dall’art. 83 c. 7 lett. h), nonché ulteriore termine fino a 3 giorni prima dell’udienza per repliche eventuali, onde consentire specie alla parte ricorrente di formulare difese in ragione della eventuale costituzione della parte resistente, a questo punto da effettuarsi fino a 6 giorni prima dell’udienza per ragioni di economia processuale per evitare un ulteriore slittamento della trattazione in ipotesi di costituzione successiva;

invita le parti al rispetto del termine sopra indicato onde consentire la tempestiva accettazione delle note da parte della cancelleria;

avvisa le parti che sarà redatto verbale telematico dell’udienza con indicazione delle modalità di trattazione e adozione del relativo provvedimento, sempre in forma telematica;

avvisa le parti che in assenza delle suddette note scritte, depositate anche solo al fine di esprimere l’interesse alla trattazione, entro il primo termine indicato, le parti si considereranno assenti dall’udienza, con conseguente provvedimento di non luogo a provvedere, stante la natura cautelare del provvedimento in oggetto;

invita il procuratore della parte ricorrente a notificare con urgenza tramite PEC, ove possibile, il presente decreto alla controparte, ove ancora non costituita, adoperandosi di comunicarlo in ogni modo alla predetta parte, in aggiunta, anche per le vie brevi.

Si comunichi.

Catania \$\$data_decisione\$\$

IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. \$\$nome_giudice\$\$ \$\$cognome_giudice\$\$

ALL. 2

Decreto di trattazione cartolare e dichiarazione d'urgenza cause di merito

\$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$ R.G.

TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
DECRETO
DICHIARAZIONE DI URGENZA

E

DETERMINAZIONE MODALITÀ UDIENZA CARTOLARE
ai sensi dell'art. art. 83, co. 3 e co. 7, lett. h), D.L. 17 marzo 2020 n. 18

Il giudice del lavoro,

visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (*“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie , lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*);

visto l'art. 83, comma 3, del D.L. 18/2020 secondo cui le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 - il cui termine di vigenza è stato prorogato fino all'11 maggio 2020 dall'articolo 36 del D.L. 23/2020- non operano nei seguenti casi:

“a) [...] procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; [...] e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”;

visti gli indirizzi sezionali concordati con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e da questo condivisi con parere favorevole del 9 aprile 2020;
considerato che la presente causa appare matura per la decisione;
ritenuto che la ritardata trattazione della stessa, avuto riguardo alla materia e alla peculiarità dell'oggetto, può produrre grave pregiudizio alle parti;
ritenuto, pertanto, che può esserne dichiarata l'urgenza, trattandosi di causa già iniziata, con decreto non impugnabile del giudice relatore, ai sensi dell'art. 83, co. 3, D.L. 18/2000;
visto l'art. 83 co. 5 del citato decreto legge, che prevede: "*Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h)*" e dunque, per quanto in questa sede rileva (art. 83, comma 7 lettera h) "*lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice*";
visto il provvedimento del Presidente del Tribunale del 23 marzo 2020 che ha conferito in proposto delega al Presidente di Sezione;
ritenuto, in particolare, che può procedersi allo svolgimento dell'udienza secondo le modalità previste dall'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. 18/2020 nella fase processuale del procedimento in oggetto non essendo prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti;
ritenuto che deve assegnarsi alle parti un termine come infra specificato per lo scambio e il deposito telematico di "*note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*", della lunghezza massima di pagine due, in formato Times New Roman, dimensione 12, spaziatura 1,5;

P.Q.M.

Visto l'articolo 83, comma 3 lett. a), del D.L. n. 18/2020, dichiara urgente la trattazione della causa iscritta al n. \$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$ R.G.
Dispone che l'udienza del \$\$data_prossima_udienza\$\$ si svolga secondo le modalità previste dall'art. 83, comma 7, lettera h) D.L. 17 marzo 2020, n. 18;
asigna a tal fine alle parti termine sino alle ore 13.00 del sesto giorno antecedente a quello dell'udienza sopra indicata per lo scambio e il deposito telematico delle note, secondo quanto indicato in parte motiva;
invita le parti al rispetto del termine sopra indicato onde consentire la tempestiva accettazione delle note da parte della cancelleria;

avvisa le parti che sarà redatto verbale telematico dell'udienza con indicazione delle modalità di trattazione e adozione del relativo provvedimento, sempre in forma telematica;

avvisa le parti che in assenza delle suddette note scritte, depositate anche solo al fine di esprimere l'interesse alla trattazione, entro il termine indicato, le parti si considereranno assenti dall'udienza, al fine dell'adozione – ove ne ricorrano i presupposti - dei provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.

Si comunichi.

Catania \$\$data_decisione\$\$

Il giudice del lavoro

ALL. 3

Decreto di trattazione da remoto procedimenti cautelari

\$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$ R.G.

TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

DECRETO

DETERMINAZIONE MODALITÀ UDIENZA DA REMOTO

ai sensi dell'art. art. 83, co. 7, lett. f), D.L. 17 marzo 2020 n. 18

Il Giudice del Lavoro, dott. \$\$nome_giudice\$\$ \$\$cognome_giudice\$\$,

visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”);

visto l'art. 83, comma 3, del D.L. 18/2020 secondo cui le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 -il cui termine di vigenza è stato prorogato fino all'11 maggio 2020 dall'articolo 36 del D.L. 23/2020- non operano nei seguenti casi:

“a) [...] procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; [...] e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con

decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”;

visti gli indirizzi sezionali concordati con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania e da questo condivisi con parere favorevole del 9 aprile 2020;

visto l’art. 83 co. 5 del citato decreto legge, che prevede: *”Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h)”* e dunque, per quanto in questa sede rileva (art. 83, comma 7 lettera f) *“la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell’identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale”;*

visto il provvedimento del Presidente del Tribunale del 23 marzo 2020 che ha conferito delega al Presidente di Sezione;

considerate le linee guida del 26 marzo 2020 emesse dal Consiglio Superiore della Magistratura;

ritenuto che nel procedimento in oggetto non è prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti;

ritenuto opportuno procedere alla trattazione dell’udienza mediante modalità *“da remoto”*, secondo le prescrizioni normative in materia e tenuto conto delle determinazioni sezionali sul punto;

ritenuto possibile procedere in videoconferenza tramite il *software Teams*, di cui è disponibile la versione gratuita nel sito web <https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/download-app>;

P.Q.M.

dispone che l’udienza del $\$data_prossima_udienza\$\$$ si svolga secondo le modalità *“da remoto”* ai sensi dell’art. 83, comma 7, lettera f) D.L. 17 marzo 2020, n. 18, **invitando altresì le parti – ove possibile – a produrre in via telematica il proprio fascicolo di parte ove cartaceo;**

invita i Procuratori delle parti ad inviare, entro 5 gg. prima dell'udienza, con nota da depositarsi telematicamente in Cancelleria, il proprio indirizzo *e-mail* (NON PEC) presso cui, il giorno e l'ora fissati per la trattazione della causa, riceveranno l'invito a partecipare all'udienza da remoto; ricevuta la *e-mail*, potranno accedere all'udienza in videoconferenza seguendo le istruzioni ivi contenute;

invita i Procuratori ad indicare nella predetta nota anche un numero di cellulare da utilizzarsi ove sorgano problemi di collegamento ovvero eventuali motivi di opposizione allo svolgimento dell'udienza da remoto;

avverte che l'invito per partecipare all'udienza da remoto verrà spedito mezzo *e-mail* a decorrere da 10 minuti prima dell'orario già fissato dell'udienza e dunque invita i Procuratori a predisporre con congruo anticipo (almeno 10 minuti prima) nelle proprie postazioni (presso PC fisso dotato di *webcam* e audio esterno ovvero *smartphone* o *tablet* dotati dei suddetti dispositivi), per consentire il tempestivo collegamento telematico;

invita i Procuratori, ove non già in possesso, a scaricare per tempo e provare prima del giorno di udienza il software sopra indicato (per alcune informazioni utili al suo utilizzo v. <https://support.office.com/it-it/article/formazione-su-microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7>);

avvisa le parti che in assenza di partecipazione all'udienza secondo le anzidette modalità “*da remoto*”, le parti si considereranno assenti dall'udienza, con conseguente provvedimento di non luogo a provvedere, stante la natura cautelare del provvedimento in oggetto;

invita il procuratore della parte ricorrente a notificare con urgenza tramite PEC, ove possibile, il presente decreto alla controparte, ove ancora non costituita, adoperandosi di comunicarlo in ogni modo alla predetta parte, in aggiunta, anche per le vie brevi.

Si comunichi.

Catania \$\$data_decisione\$\$

IL GIUDICE DEL LAVORO

dott. \$\$nome_giudice\$\$ \$\$cognome_giudice\$\$

ALL. 4

Decreto di trattazione da remoto e di dichiarazione d'urgenza di procedimenti di merito

\$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$ R.G.

TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE LAVORO

DECRETO

DICHIARAZIONE DI URGENZA

E

DETERMINAZIONE MODALITÀ UDIENZA DA REMOTO

ai sensi dell'art. art. 83, co. 3 e co. 7, lett. f), D.L. 17 marzo 2020 n. 18

Il giudice del lavoro,

visto il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (*“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie , lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*);

visto l'art. 83, comma 3, del D.L. 18/2020 secondo cui le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 - il cui termine di vigenza è stato prorogato fino all'11 maggio 2020 dall'articolo 36 del D.L. 23/2020- non operano nei seguenti casi:

“a) [...] procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; [...] e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile”;

visti gli indirizzi sezionali concordati con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania e da questo condivisi con parere favorevole del 9 aprile 2020;

considerato che la presente causa appare matura per la decisione;

ritenuto che la ritardata trattazione della stessa, avuto riguardo alla materia e alla peculiarità dell'oggetto, può produrre grave pregiudizio alle parti;

ritenuto, pertanto, che può esserne dichiarata l'urgenza, trattandosi di causa già iniziata, con decreto non impugnabile del giudice relatore, ai sensi dell'art. 83, co. 3, D.L. 18/2000;

visto l'art. 83 co. 5 del citato decreto legge, che prevede: *"Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h)"* e dunque, per quanto in questa sede rileva (art. 83, comma 7 lettera f) *"la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale"*;

visto il provvedimento del Presidente del Tribunale del 23 marzo 2020 che ha conferito delega al Presidente di Sezione;

considerate le linee guida del 26 marzo 2020 emesse dal Consiglio Superiore della Magistratura;

ritenuto che nel procedimento in oggetto non è prevista la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti;

ritenuto opportuno procedere alla trattazione dell'udienza mediante modalità *"da remoto"*, secondo le prescrizioni normative in materia e tenuto conto delle determinazioni sezionali sul punto;

ritenuto possibile procedere in videoconferenza tramite il *software Teams*, di cui è disponibile la versione gratuita nel sito web <https://products.office.com/it-it/microsoft-teams/download-app>;

P.Q.M.

Visto l'articolo 83, comma 3 lett. a), del D.L. n. 18/2020, dichiara urgente la trattazione della causa iscritta al n. $\text{\$numero_ruolo}\text{\$}$ / $\text{\$anno_ruolo}\text{\$}$ R.G.;

dispone che l'udienza del $\text{\$data_prossima_udienza}\text{\$}$ si svolga secondo le modalità *"da remoto"* ai sensi dell'art. 83, comma 7, lettera f) D.L. 17 marzo 2020, n. 18, **invitando altresì le parti – ove possibile – a produrre in via telematica il proprio fascicolo di parte ove cartaceo**;

invita i Procuratori delle parti ad inviare, entro 5 gg. prima dell'udienza, con nota da depositarsi telematicamente in Cancelleria, il proprio indirizzo *e-mail* (NON PEC) presso cui, il giorno e l'ora fissati per la trattazione della causa, riceveranno l'invito a partecipare all'udienza da remoto; ricevuta la *e-mail*, potranno accedere all'udienza in videoconferenza seguendo le istruzioni ivi contenute;

invita i Procuratori ad indicare nella predetta nota anche un numero di cellulare da utilizzarsi ove sorgano problemi di collegamento ovvero eventuali motivi di opposizione allo svolgimento dell'udienza da remoto;

avverte che l'invito per partecipare all'udienza da remoto verrà spedito mezzo *e-mail* a decorrere da 10 minuti prima dell'orario già fissato dell'udienza e dunque invita i Procuratori a predisporre con congruo anticipo (almeno 10 minuti prima) nelle proprie postazioni (presso PC fisso dotato di *webcam* e audio esterno ovvero *smartphone* o *tablet* dotati dei suddetti dispositivi), per consentire il tempestivo collegamento telematico;

invita i Procuratori, ove non già in possesso, a scaricare per tempo e provare prima del giorno di udienza il software sopra indicato (per alcune informazioni utili al suo utilizzo v. <https://support.office.com/it-it/article/formazione-su-microsoft-teams-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7>);

avvisa le parti che in assenza di partecipazione all'udienza secondo le anzidette modalità “*da remoto*”, le parti si considereranno assenti dall'udienza, al fine dell'adozione – ove ne ricorrano i presupposti – dei provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.

Si comunichi.

Catania \$\$data_decisione\$\$

Il giudice del lavoro